

Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2013, n. 20-6367

POR FSE 2007/2013. Ob. Competitivita' regionale e Occupazione, Asse V "Interregionalita', transnazionalita'". Progetto interregionale "Rafforzamento della Rete per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni". Approvazione Protocollo di Intesa. Spesa Euro 150.000,00, capitoli vari Bilancio regionale 2013.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Visti:

l'art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215, recante "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica" con il quale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, più brevemente denominato Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR);

il D.Lgs 286/98, art. 44, comma 12, che recita "... spetta alle Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le Associazioni di immigrati e del volontariato sociale, il compito di predisporre centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiose";

la Direttiva del Ministro per l'azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le Pari Opportunità per l'anno 2011, debitamente registrata dalla Corte dei Conti in data 9 giugno 2011, la quale tra l'altro:

- assegna all' UNAR, nell'ambito della priorità politica n. 3 "Rafforzare il principio di non discriminazione" e del relativo obiettivo strategico 3.1 "Promuovere una strategia integrata di prevenzione, contrasto e rimozione delle discriminazioni, il compito di promuovere lo "sviluppo e implementazione, anche in adesione a quanto già previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 286/1998, di una rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione mediante l'opportuna definizione di protocolli di intesa e accordi operativi con le altre istituzioni nazionali competenti quali l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori del Ministero dell'Interno e l'Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità, le Regioni e gli Enti Locali e il pieno e attivo coinvolgimento di tutti i soggetti no profit già operanti nei rispettivi territori ed ambiti di riferimento";

- stabilisce che a tale scopo l'UNAR provveda alla "pianificazione delle attività inerenti la elaborazione e la formalizzazione degli schemi tipo di convenzione con il sistema delle autonomie locali per la messa in rete dei centri territoriali con il sistema informativo UNAR" e alla "sottoscrizione, in attuazione dei protocolli di intesa e degli accordi operativi stipulati, di apposite convenzioni con gli enti locali per il funzionamento dei centri territoriali antidiscriminazione".

il Decreto repertorio UNAR n. 719 del 24 ottobre 2011, recante "Sviluppo e implementazione di una rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione ai sensi all'art. 44 comma 12 del D.lgs. 286/1998 e del 215/2003";

il Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte e UNAR, n. 16449 sottoscritto dalle parti il 3 novembre 2011 e valido per il triennio 2011-2014 (D.G.R. n. 40-2726 del 12.10.2011), che prevede la

creazione e l'implementazione del Centro di coordinamento regionale contro le discriminazioni e la Rete territoriale contro le discriminazioni in Piemonte, con il compito di occuparsi di:

- a. prevenzione delle discriminazioni: ovvero azioni promosse al fine di impedire il generarsi o il perdurare di comportamenti e atteggiamenti discriminatori che incidano sul patrimonio culturale e valoriale di tutte/i, e azioni volte alla condivisione e diffusione di buone pratiche sul territorio;
- b. contrasto alle discriminazioni e assistenza alle vittime: attraverso la rimozione alla base di condizioni che producono discriminazione e la promozione di azioni positive per l'eliminazione dello svantaggio, anche attraverso il supporto delle vittime di discriminazioni;
- c. monitoraggio: del fenomeno delle discriminazioni attraverso la sua costante osservazione sul territorio, coinvolgendo i soggetti istituzionali e del mondo associativo che in vario modo già si occupano o potrebbero occuparsi di prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime di discriminazioni.”

Ed inoltre impegna la Regione Piemonte a:

- costituire e sostenere il Centro di coordinamento regionale contro le discriminazioni;
- promuovere un sistema informativo uniforme per la gestione dei casi di discriminazione segnalati e per l'analisi statistico - interpretativa dei dati compatibile con il sistema approntato dall'UNAR;
- supportare, in coordinamento con l'UNAR, la gestione dei casi sul territorio piemontese da parte della Rete territoriale contro le discriminazioni;

il verbale della riunione del gruppo di lavoro costituito in attuazione del citato protocollo tenutasi in data 15 novembre 2011 e 7 dicembre 2011 nel quale è dettagliato il Piano di attività (comprensivo di budget e cronoprogramma) inerente l'istituzione e il funzionamento del Centro regionale contro le discriminazioni per la durata sperimentale di un anno.

La D.D. n. 743 del 14 dicembre 2012 con cui la Regione ha provveduto ad istituire il “Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte” definendone la collocazione presso il Settore DB1512 “Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità, della cooperazione e delle pari opportunità per tutti” insieme a dotazione organica, sede, risorse finanziarie e piano di lavoro;

il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999, e s.m.i.;

il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio europeo dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e s.m.i.;

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea, dell' 8 Dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e s.m.i.;

la deliberazione della Giunta regionale n. 60-7429 del 12/11/2007:”Reg. (CE) 1083/2006. Presa d’atto della Decisione C(2007) 5464 del 6/11/2007”, che adotta il Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, per il periodo 2007/2013, a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e Occupazione”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 37-9201 del 14/07/2008 di indirizzo alla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro per la definizione e approvazione dei documenti relativi al Sistema di gestione e controllo del P.O. Regione Piemonte Obiettivo 2 – FSE – 2007/2013;

rilevato che:

il P.O.R. - FSE 2007-2014, Asse 5 Transnazionalità – Interregionalità, Obiettivo specifico M, prevede la realizzazione di progetti “per il coordinamento delle politiche europee in materia di immigrazione”;

Considerato che nel periodo dicembre 2012 – luglio 2013 si sono manifestate, nell’ambito delle attività del Centro e della Rete regionale, situazioni che necessitano una maggiore definizione delle procedure di presa in carico, gestione ed intervento sui casi segnalati di discriminazione e di coordinamento delle attività dei Nodi territoriali e di raccordo con il Contact Center nazionale e l’UNAR. Questa necessità è stata manifestata dalle altre Regioni italiane, firmatarie di un Protocollo di Intesa con l’UNAR sulla stessa materia, e dall’UNAR stessa. Si è quindi ritenuto necessario avviare un confronto tra pubbliche amministrazioni per il reciproco scambio e apprendimento relativo alle modalità di approccio e intervento sui temi della gestione e dello sviluppo delle Reti territoriali contro le discriminazioni.

Ritenuto pertanto di promuovere un Progetto interregionale - transnazionale in ambito FSE/POR 2007/2013 finalizzato al rafforzamento ed alla implementazione della Rete per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni di cui la Regione Piemonte sia capofila.

Ritenuto di definire le modalità ed i termini di adesione al sopra citato progetto transnazionale – interregionale così come indicato nell’allegato al presente provvedimento contenente lo schema di Protocollo d’intesa tra le Regioni, Province autonome e UNAR, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

Ritenuto, inoltre, di destinare la somma pari ad €150.000,00 per far fronte agli interventi regionali necessari alla realizzazione del predetto progetto;

vista la L.R. n. 7/2001;

vista la L.R. n. 23/2008;

vista la L.R. n. 9/2013.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

delibera

Di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, di promuovere un progetto interregionale – transnazionale, in ambito FSE/POR 2007/2013, finalizzato al rafforzamento della rete per la

prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni, in collaborazione con UNAR, Ufficio nazionale contro le discriminazioni razziali, e con le Regioni e le Province autonome che aderiranno, del quale la Regione Piemonte sia capofila.

Di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra UNAR, le Regioni e Province autonome aderenti al progetto interregionale – transnazionale, in ambito FSE/POR 2007/2013, denominato: “Rafforzamento della rete per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni” promosso dalla Regione Piemonte, così come indicato dall'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

Di dare mandato all'Assessore alle Pari Opportunità della Regione Piemonte di sottoscrivere il protocollo d'intesa tra le Regioni e Province autonome aderenti al progetto interregionale – transnazionale, in ambito FSE/POR 2007/2013, denominato: “Rafforzamento della rete per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni”.

Di dare mandato al Direttore regionale della Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, di provvedere alla nomina del dirigente regionale titolare componente del Comitato tecnico, previsto dall'art. 2, comma b9, del Protocollo d'intesa tra UNAR, le Regioni e Province autonome aderenti al progetto interregionale – transnazionale, in ambito FSE/POR 2007/2013, denominato: “Rafforzamento della rete per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni”.

Di dare mandato al Direttore regionale della Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro di provvedere con successivi atti agli adempimenti necessari per la realizzazione del Progetto in oggetto.

Alla spesa prevista di Euro 150.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB 15001 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario dell'anno 2013 - in ambito risorse finanziarie rese disponibili dall' Asse V “Interregionalità, transnazionalità del P.O.R. FSE 2007/2013, secondo la seguente ripartizione:

capitolo 147677 (FSE, 39,42%) per un totale di Euro 59.130,00

capitolo 147732 (FR, 46,55%) per un totale di Euro 69.825,00

capitolo 147236 (Cof. reg., 14,03%) per un totale di Euro 21.045,00

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

REP. N. _____

DEL _____

PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTERREGIONALE
“Rafforzamento della Rete per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni”

Le Regioni _____ e l'UNAR – Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, nell'intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle strategie di sviluppo dei propri Programmi Operativi FSE 2007/2013, di aumentare la cooperazione interregionale e transnazionale nel settore delle politiche della formazione, istruzione e lavoro e di operare congiuntamente in materia di prevenzione e contrasto di tutte le forme di discriminazione

PREMESSO CHE

A LIVELLO COMUNITARIO

- l'art. 19 del TFUE, Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea, individua sei fattori di discriminazione che le istituzioni comunitarie devono impegnarsi a combattere: il sesso, la razza e l'origine etnica, la religione e le convinzioni personali, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali. Accanto a questo articolo vi sono altre disposizioni che rafforzano la lotta contro le discriminazioni, quali l'articolo 3 - sull'eliminazione delle ineguaglianze tra uomini e donne - gli articoli 136 e 137 - che perseguono, in particolare, la lotta contro l'emarginazione - l'articolo 141 - che ribadisce l'obiettivo della parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, insistendo sia sull'aspetto della retribuzione che su quello delle condizioni di lavoro.
- l'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea vieta “qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”;
- la Comunicazione della Commissione Europea denominata “Strategia quadro per la non discriminazione e per la parità di opportunità per tutti” e le Decisioni del Consiglio e del Parlamento europeo che hanno istituito l'“Anno europeo della parità di opportunità per tutti, verso una società più giusta-2007” (Decisione n. 771/2006/CEE), l'“Anno europeo del dialogo interculturale-2008 (Decisione n. 1983/2006/EC) e l'“Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale-2010” (Decisione n. 1098/2008/CE) che intende promuovere una società che favorisca le pari opportunità;
- Il Libro Verde del maggio 2004 della Commissione Europea che stabilisce che i principi di parità di trattamento e non discriminazione siano al centro del modello sociale europeo rappresentando i valori fondamentali dell'individuo;
- Il Parere del Comitato delle Regioni (2009/C 211/12) “non discriminazione, pari opportunità e applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone” che ribadisce il reale bisogno di integrazione orizzontale della non discriminazione, possibile soltanto attraverso il coinvolgimento degli enti regionali;

A LIVELLO NAZIONALE

- l'art. 3 della Costituzione Italiana che afferma: "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali";
- la Legge 654/1975, "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale";
- la Legge 25 giugno 1993, n. 205 "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa";
- i Decreti Legislativi n.215 e n.216 del 2003, recentemente integrati con Legge 101/2008 in recepimento di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee) che hanno recepito le Direttive CE 43/2000 che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e 78/2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro;
- il DPCM 11 dicembre 2003 recante "Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1 marzo 2002, n. 39".
- il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D.Lgs 25 luglio 1998 n°286) che afferma che: "le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale [...] predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi";
- l'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, "Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche", che tra l'altro, istituisce i CUG, Comitati Unici di garanzia, presso tutte le pubbliche amministrazioni;
- il Decreto n.719 del 24 ottobre 2011 con il quale il Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità – Ufficio per la promozione della parità di trattamento ha promosso lo sviluppo e l'implementazione di una rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione ai sensi dell'art.44 comma 12 del D.Lgs. 286/1998 e del D. Lgs 215/2003.

CONSIDERATO CHE

- le Amministrazioni aderenti al presente Protocollo d'intesa reputano che la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni siano interventi fondamentali, in particolare nell'ambito del lavoro, al fine di garantire la piena realizzazione del principio di pari opportunità per tutti, lottare contro l'esclusione sociale e promuovere efficienza e meritocrazia all'interno del mondo del lavoro. Pertanto le Amministrazioni aderenti intendono dedicare particolare attenzione alla realizzazione di strategie mirate allo sviluppo di iniziative atte a diffondere tali principi sui loro territori;

TENUTO CONTO INOLTRE CHE

- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo "sostiene azioni transnazionali e interregionali, in particolare attraverso la condivisione di informazioni, esperienze, risultati, buone prassi e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate e congiunte";
- le Amministrazioni aderenti al presente Protocollo d'Intesa prevedono nei propri Programmi Operativi, a valere sul ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2007/2013, linee d'intervento finalizzate a promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti per il contrasto alla discriminazione su base interregionale e transnazionale;
- le Amministrazioni aderenti al presente Protocollo d'Intesa condividono la volontà di realizzare interventi per lo scambio e diffusione delle buone prassi a livello locale, nazionale, europeo ed

internazionale sul tema e di dare maggior risalto alla prevenzione e contrasto delle discriminazioni nelle politiche regionali;

- le Amministrazioni aderenti al presente Protocollo di Intesa, intendono promuovere azioni finalizzate al rafforzamento degli strumenti d'intervento della rete nazionale dei centri e degli osservatori per il contrasto ad ogni forma di discriminazione
- che la Regione Piemonte ha promosso la realizzazione di un'iniziativa interregionale/transnazionale finalizzata a potenziare la rete dei Centri di coordinamento/Osservatori contro le discriminazioni costituiti dalle Regioni al fine di rafforzarne l'azione e uniformare la procedura di presa in carico dei casi ed allo scambio di buone pratiche e di esperienze;
- che le Amministrazioni aderenti al presente protocollo hanno manifestato la volontà di aderire all'iniziativa promossa sul tema dalla Regione Piemonte
-

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Le premesse e le considerazioni formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Le Regioni e l'UNAR aderenti al presente Protocollo d'Intesa si impegnano a collaborare per la definizione e l'implementazione di strumenti a supporto della qualificazione della rete nazionale individuati dal progetto interregionale-transnazionale "Rafforzamento della rete per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni" le cui motivazioni, finalità e azioni sono descritte nella scheda allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo. Il progetto è finalizzato allo sviluppo della rete nazionale dei centri e degli osservatori per il contrasto delle discriminazione

Articolo 2 – Governance

le Amministrazioni condividono:

- A) di individuare la Regione Piemonte quale amministrazione coordinatrice del progetto
- B) di istituire un apposito Comitato Tecnico responsabile delle attività di collaborazione avviate nell'ambito della presente intesa. Tale Comitato è composto dai dirigenti, o dai funzionari da questi delegati, competenti per materia e rappresentativi di ciascuna delle Amministrazioni aderenti, e al quale sono affidati i seguenti compiti:
 1. indirizzare, monitorare e valutare gli interventi che verranno attivati;
 2. condividere strumenti, prodotti, pratiche e conoscenze in tema di prevenzione e contrasto delle discriminazioni;
 3. garantire il flusso informativo sistematico e costante sul tema, al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività e mettere in comune le esperienze realizzate;
 4. individuare e realizzare azioni di cooperazione, finalizzate allo scambio e allo sviluppo di attività, prodotti e servizi di interesse comune;

5. supervisionare l'attuazione degli interventi, attraverso incontri operativi (ai quali potranno partecipare, oltre ai rappresentanti dei partner, anche eventuali referenti o interlocutori privilegiati individuati dai partner stessi), volti ad assicurare la realizzazione del progetto secondo i tempi e i modi che verranno concordati.
6. pianificare nel dettaglio le attività previste nel progetto e/o gli eventuali sviluppi

Il Comitato Tecnico potrà avvalersi, laddove ritenuto necessario, del supporto di esperti individuati dalle Amministrazioni aderenti.

C) di affidare all'Associazione *Tecnostruttura delle Regioni per il FSE*, con sede in Roma, via Volturmo 58, le attività di supporto all'attuazione e al coordinamento del progetto, nonché al funzionamento del Comitato Tecnico.

Articolo 3 – Aspetti finanziari

Le attività derivanti dall'attuazione del Progetto di cui al presente Protocollo d'Intesa saranno finanziate attraverso l'utilizzo delle risorse derivanti dai Programmi Operativi finanziati dal FSE con riferimento al ciclo di programmazione 2007-2013 e/o altre risorse individuate dalle singole Regioni/PA e dall'UNAR con appositi provvedimenti amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con le relative disponibilità finanziarie.

Articolo 5– Durata e validità

Il presente Protocollo d'Intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità per l'intera durata della programmazione 2007-2013 e potrà, se necessario, essere revisionato su proposta del Comitato Tecnico.

Le Amministrazioni aderenti al presente Protocollo d'intesa concordano di ampliare la partecipazione al progetto, favorendo la collaborazione e l'adesione da parte di altre Amministrazioni italiane ed europee competenti sul tema,.

Letto, approvato e aperto alla firma il: _____

SCHEMA PROGETTO ALLEGATA AL PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTERREGIONALE-TRANSNAZIONALE
"Rafforzamento della rete per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni"

Regione proponente: Piemonte

Regione capofila: Piemonte

Regioni aderenti: _____

UNAR

Premessa

Il tema delle discriminazioni e della promozione delle pari opportunità ha assunto un'importanza fondamentale nell'attuale contesto di forti mutamenti sociali e culturali; parlare di pari opportunità per tutti e tutte implica avviare un processo di inclusione di più gruppi sociali svantaggiati sulla base di caratteristiche proprie dell'identità e della condizione personale. L'azione di contrasto a tutte le forme di discriminazione è quindi il primo passo per la promozione attiva delle pari opportunità.

L'art. 21 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" approvata il 14 novembre 2000, nel vietare "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali", riconosce la molteplicità dei fattori di discriminazione ed anche la diffusione del fenomeno.

L'art. 3 comma 1 della Costituzione italiana afferma che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali".

Le discriminazioni sono azioni che, potenzialmente, possono colpire chiunque si trovi nelle condizioni definite dalla "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea"; le risposte devono però raggiungere tutte le persone presenti sul territorio per avviare un processo di cambiamento culturale e contrastare il fenomeno alle sue fondamenta. Molti legislatori di regioni europee hanno già avviato azioni che vanno in questa direzione, in particolar modo a seguito di fenomeni sociali economici e culturali che ne hanno accresciuto l'urgenza.

Primo tra tutti vi è l'incremento dei flussi migratori, fenomeno che sta toccando fortemente l'Italia e che porta con sé la moltiplicazione delle diversità e il potenziale aumento di fenomeni di razzismo e discriminazione su base etnica e religiosa. Permane poi un forte squilibrio di potere economico, politico e sociale delle donne rispetto agli uomini. Si sono susseguite forti rivendicazioni di diritti da parte delle persone omosessuali e transessuali, vittime non solo di fenomeni discriminatori ma anche di episodi di aperta violenza. Si sta poi sviluppando un approccio al tema delle disabilità che mette al centro i diritti delle persone oltre che la necessità di assistenza. L'aumento della prospettiva di vita che causa il progressivo invecchiamento della popolazione pone il problema dei bisogni delle persone anziane in materia di garanzia dei diritti e tutela della dignità personale. Infine, i mutamenti del mercato del lavoro e l'insicurezza che ne deriva sono concause di discriminazione più spesso indiretta che colpisce le persone più giovani, che già soffrono un vuoto di rappresentanza.

L'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali presso il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla luce delle attività svolte, delle esperienze acquisite, delle istanze avanzate dalle vittime della discriminazione e da quelle provenienti dalla collettività, è stato il soggetto promotore della progressiva costituzione di una Rete nazionale di centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione, istituita sulla base di protocolli d'intesa e accordi operativi con Regioni ed Enti locali.

Recependo e interpretando secondo le sensibilità locali le indicazioni comunitarie e nazionali, diverse Regioni/Province Autonome hanno espresso indicazioni normative e sviluppato interventi di prevenzione e

contrasto delle discriminazioni; in particolare, tutte le Regioni aderenti al presente protocollo hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali finalizzato all'adesione alla rete nazionale contro le discriminazioni. Inoltre, tra le firmatarie del presente Protocollo, può essere interessante ricordare che:

[Inserire brevi descrizioni su attività svolte da regioni firmatarie]

Finalità del progetto

La finalità del progetto è quella di potenziare la rete dei Centri di coordinamento/Osservatori contro le discriminazioni costituiti dalle Regioni aderenti al fine di rafforzarne l'azione e uniformare la procedura di presa in carico dei casi

L'ambito di azione sono le discriminazioni fondate su genere, orientamento sessuale, origine etnica, nazionalità, età, condizioni di disabilità, religione, con particolare attenzione alle discriminazioni multiple ed agli spazi di intersezionalità tra le disuguaglianze considerate.

Obiettivi e azioni

Il Comitato Tecnico, anche avvalendosi di persone esperte individuate dalle Amministrazioni coinvolte, e a partire dalle esperienze già maturate nei territori di riferimento, coordinerà la realizzazione delle seguenti azioni:

Obiettivo - Azione 1

Condividere un linguaggio comune di definizione dei fenomeni discriminatori e di approccio agli stessi attraverso **l'elaborazione di un glossario** di definizioni condivise da mettere a disposizione degli operatori attraverso i siti dei Centri/Osservatori e da condividere con tutte le strutture afferenti le reti regionali

In particolare saranno oggetto di questa azione:

- Raccolta materiali di comunicazione e informazione già prodotti dalle Regioni;
- Selezione delle parole chiave;
- Elaborazione del glossario;
- Diffusione dello strumento prodotto.

Obiettivo - Azione 2

Assicurare **livelli essenziali ed uniformi** per la presa in carico delle segnalazioni e per la gestione dei casi attraverso l'elaborazione congiunta di prassi e strumenti utili all'azione di prevenzione delle discriminazioni, di presa in carico e di gestione dei casi.

In particolare l'azione dovrà sviluppare, partendo dall'analisi delle linee-guida prodotte da UNAR per la presa in carico dei casi di discriminazione;

- una analisi delle prassi attivate dalle strutture delle reti territoriali attivate;
- produrre una elaborazione congiunta di prassi e strumenti per massimizzare l'efficacia dell'azione antidiscriminatoria;
- formulare un Aggiornamento delle linee-guida
- promuoverne la diffusione attraverso i centri regionali nei confronti di tutte le strutture facenti capo alle reti regionali coinvolte.

Obiettivo - Azione 3

Supportare la **raccolta di dati statistici omogenei** e comparabili sul fenomeno delle discriminazioni elaborando e condividendo modalità omogenee di raccolta e di analisi di dati sul fenomeno in connessione con e a partire dalla piattaforma utilizzata dal Contact Center Nazionale dell'UNAR.

-
-
-

Obiettivo - Azione 4

Garantire un livello di **formazione uniforme degli operatori** del territorio impegnati nella prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazione e nel monitoraggio del fenomeno attraverso la promozione di percorsi strutturati e ricorrenti di formazione e aggiornamento per tutti gli operatori afferenti alle reti territoriali attivate in base ai protocolli.

In particolare l'azione è mirata a :

- Condividere ed analizzare le esperienze formative già realizzate o in corso di realizzazione nelle Regioni coinvolte;
- Evidenziare fabbisogni formativi, selezionare temi e ambiti per i quali si ritiene necessario avviare percorsi di formazione e di aggiornamento anche alla luce delle esperienze fatte dagli operatori coinvolti;
- Identificare le metodologie più adatte ed efficaci al raggiungimento degli obiettivi formativi;
- Elaborare uno o più modelli di percorsi formativi e di aggiornamento da sperimentare nelle Regioni coinvolte.

Obiettivo – Azione 5

Al fine di aumentare la diffusione delle informazioni sull'esistenza e sui servizi offerti dalla Rete, di capitalizzare le esperienze delle Regioni sul tema e di socializzare le buone prassi, promuovere l'attivazione di specifiche attività di comunicazione della rete , da realizzare attraverso la realizzazione di apposite pubblicazioni e di seminari e convegni o altri altri strumenti idonei

-
-
-

La definizione degli interventi afferenti la realizzazione degli obiettivi indicati e del relativo piano finanziario saranno sviluppati a seguito della individuazione, in sede di Comitato Tecnico, delle candidature espresse dalle amministrazioni firmatarie del Protocollo e della indicazione delle risorse finanziarie a disposizione.